



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 2945/2022

Oggetto: Parere in merito all'applicazione dell'art. 3 d.lgs. n. 39/2013 nei confronti di un dirigente della Regione ...omissis... condannato in primo grado ad un anno di reclusione con sospensione della pena per il reato di cui all'art. 328, comma 1, c.p.

In riferimento alla questione in oggetto sottoposta all'esame della scrivente Autorità si rappresenta quanto segue.

Con note prot. n. 53734 del 30 giugno 2022 è stato chiesto un parere in merito alla possibilità per l'...omissis..., nominato Dirigente generale del ...omissis... in data 19 giugno 2020, di continuare ad espletare tale incarico nonostante la sentenza non definitiva emessa a suo carico dal Tribunale ...omissis..., che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 328, comma 1, c.p. ad un anno di reclusione con pena sospesa.

In merito è stato precisato che la condotta penalmente rilevante era stata realizzata dall'interessato nel ruolo di Dirigente generale del ...omissis..., incarico rivestito dal 25 febbraio 2013 al 19 giugno 2020, data in cui è sopraggiunta la nomina a Dirigente generale del ...omissis... Ciò posto, l'ultimo incarico sarebbe stato conferito prima della sentenza di condanna e, dunque, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 3 d.lgs. n. 39/2013.

In conclusione sono stati posti i seguenti quesiti:

- se la disciplina sull'inconferibilità di incarichi, nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 328, comma 1, c.p. si applichi anche laddove la sentenza sopravvenga nel corso dell'incarico;
- in caso di risposta affermativa, quali siano le conseguenze sull'incarico in essere.

L'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 39/2013 prescrive che *"A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: [...] c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale"*. Il successivo comma 3 individua il limite temporale di efficacia dell'inconferibilità a seguito di condanna per uno dei reati contro la PA diversi da quelli indicati dall'art. 3 l. n. 97/2001, stabilendo – per quanto di interesse – che nel caso in cui non sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici *"l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni"*.

Nel caso di specie l'...omissis..., dirigente ...omissis..., è stato condannato in primo grado ad un anno di reclusione, con pena sospesa, per il reato di cui all'art. 328, comma 1, c.p. ricompreso nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Non essendo stata comminata alcuna pena accessoria, la causa di



inconferibilità avrà una durata pari a due anni.

Come chiarito nella delibera n. 159 del 27 febbraio 2019, il periodo di inconferibilità non decorre dalla data di emanazione della sentenza ma dalla data in cui l'amministrazione ne ha avuto piena contezza. Pertanto, *il dies a quo* deve essere individuato nel primo atto in cui l'amministrazione manifesta la propria conoscenza in ordine alla sussistenza della situazione di inconferibilità, che nel caso in esame deve essere individuato nella comunicazione dell'Avvocatura dello Stato acquisita dalla Regione ...*omissis*... con prot. n. 11854 dell'1 aprile 2022.

A nulla rileva, inoltre, la concessione del beneficio della sospensione condizionale di cui all'art. 166 c.p. In merito la delibera n. 313 del 26 marzo 2019 evidenzia che *" il legislatore ha operato una valutazione ex ante ritenendo che, in alcune fattispecie specifiche, la condanna penale possa mettere in pericolo interessi connessi all'amministrazione esponendola ad un pregiudizio direttamente derivante dalla permanenza dell'impiegato nell'ufficio, concernente la "credibilità" dell'amministrazione presso il pubblico che può rischiare di essere incrinata dall' "ombra" gravante su di essa, a causa dell'accusa da cui è colpita una persona attraverso la quale l'istituzione stessa opera"*. Di conseguenza deve escludersi qualsiasi margine di apprezzamento da parte dell'amministrazione.

Occorre verificare se l'inconferibilità scaturita dalla succitata sentenza di condanna si estenda anche all'incarico di Dirigente generale del ...*omissis*... attualmente rivestito dall'interessato.

In primo luogo si evidenzia che tale posizione è stata assunta dall'...*omissis*... presso la Regione ...*omissis*..., rientrando a pieno titolo nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 39/2013, poi, è necessario che le funzioni conferite siano riconducibili agli incarichi dirigenziali interni come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. j, ovvero *" gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell' amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione"*. Nel caso di specie dalla consultazione della sezione "Articolazione degli uffici/Organizzazione" di "Amministrazione trasparente" è emerso che l'interessato, in qualità di Dirigente generale del ...*omissis*..., è preposto allo svolgimento delle seguenti attività:

- rilascio di autorizzazioni allo scarico delle acque;
- rilascio di autorizzazioni a conferire in discarica;
- controllo e regolazione del sistema gestionale degli Ambiti e del Sovrambito, controllo delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni;
- attività ispettiva di controllo del territorio inerente le condizioni di svolgimento del servizio di gestione integrata rifiuti, di accesso e di corretta fruizione dello stesso da parte degli utenti e delle tariffe applicate;
- programmazione, progettazione e realizzazione interventi sulle infrastrutture per le acque (dighe, opere annesse e grandi adduttori);
- espropriazione in materia di acque;
- pianificazione e regolamentazione nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti compresa l'utilizzazione di programmi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali;
- predisposizione e aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti;



- piani di gestione e raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- politiche tariffarie, verifica costi di conferimento in discarica dei rifiuti urbani;
- elaborazione, approvazione ed aggiornamento dei piani per la bonifica e ripristino ambientale di aree inquinate;
- attuazione degli interventi nel settore della Bonifica realizzati con l'utilizzo dei fondi comunitari, nazionali e regionali;
- ecc.

Le competenze sopra elencate risultano espressive di poteri di amministrazione attiva e gestione. Inoltre, l'...*omissis*... è incardinato nel ruolo dei dirigenti di terza fascia della Regione ...*omissis*..., per cui non residuano dubbi in merito alla natura dirigenziale delle funzioni svolte.

Ciò premesso, si ritiene che l'incarico in esame debba essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 39/2013 in quanto inconferibile per effetto della sentenza di condanna emessa dal Tribunale ...*omissis*... Secondo il costante orientamento dell'Autorità gli incarichi dirigenziali conferiti successivamente all'emersione di una causa di inconferibilità sono equiparati a quelli precedenti ancora in corso (cfr. Delibera n. 313 del 26 marzo 2019 e Orientamento n. 98 del 21 ottobre 2014).

Trattandosi di un'ipotesi di inconferibilità sopravvenuta rispetto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale si rende superflua, da parte del RPCT, l'attivazione del procedimento volto a verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo all'organo conferente per l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 18 d.lgs. n. 39/2013.

Con riguardo al secondo quesito posto, l'accertata inconferibilità comporta l'applicazione dell'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 39/2013. La norma affronta l'ipotesi in cui il soggetto interessato dalla pronuncia di condanna sia un dipendente di ruolo dell'amministrazione, indicando la sua possibile collocazione compatibilmente con le esigenze di prevenzione perseguite dal legislatore. Più precisamente, si dispone che *"salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico"*. Deve, invece, escludersi l'operatività del comma 6, il cui ambito soggettivo di applicazione è limitato ai soggetti esterni, non incardinati nei ruoli dell'amministrazione.

In tal senso sarà possibile adibire il summenzionato dirigente esclusivamente ad incarichi che non comportino l'esercizio di poteri di gestione e amministrazione al di fuori delle aree di rischio considerate più sensibili dal legislatore (gestione delle risorse finanziarie, contratti pubblici, concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, incarichi di vigilanza o controllo).

Appare, pertanto, necessario che l'...*omissis*... sia preposto ad altre funzioni nel rispetto delle condizioni fissate dall'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 39/2013, quali, ad esempio, quelle di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento che non comportino la titolarità di uffici (art. 19, comma 10, d.lgs. n. 165/2001).

Inoltre, nell'attribuzione di futuri incarichi all'...*omissis*... l'amministrazione dovrà tener conto delle preclusioni



derivanti dall'art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001, che vieta il conferimento di alcuni uffici o lo svolgimento di specifiche attività ed incarichi particolarmente esposti al rischio corruzione non solo a coloro che esercitano funzioni dirigenziali, ma anche a quanti vengano affidati meri compiti di segreteria ovvero funzioni direttive e non dirigenziali. Per maggiori approfondimenti si rinvia alla delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019.

Preme, altresì, rappresentare che il richiamo operato nell'istanza di parere alla delibera A.N.AC. n. 75 del 16 febbraio 2022 non risulta conferente. In quella occasione l'Autorità aveva confermato la sussistenza della causa di inconferibilità già rilevata dal RPCT, ravvisando, in aggiunta, l'erronea applicazione dell'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 39/2013 da parte dell'ente. Ciò in quanto nei confronti del dirigente interessato dal procedimento penale era stata emessa una condanna alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Tale circostanza è stata ritenuta ostativa all'attribuzione di qualunque altra tipologia di incarico, anche privo di poteri di amministrazione e gestione, in considerazione della clausola di esclusione contenuta nell'art. 3, comma 4, d.lgs. cit.

Occorre, infine, soffermarsi sull'applicabilità della misura generale della rotazione straordinaria. Più precisamente, l'art. 16, comma 1, let. l-quater, d.lgs. n. 165/2001 indica tra i compiti assegnati ai dirigenti quello di provvedere "al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva". Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, volta a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione (cfr. PNA 2019). Con la delibera n. 215 del 26 marzo 2019 A.N.AC. ha chiarito che rientrano nella nozione di "condotte di natura corruttiva" i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, qualora il comportamento incriminato risulti in concreto idoneo a pregiudicare l'immagine dell'amministrazione in caso di permanenza nell'incarico del dipendente interessato. Il provvedimento di trasferimento può essere adottato anche se il fatto penalmente rilevante concerne condotte corruttive tenute in altri uffici dello stesso ente o in una diversa amministrazione. Con l'occasione l'Autorità ha altresì precisato che il procedimento penale si intende avviato al momento dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.

In relazione alle posizioni dirigenziali è necessario temperare la rotazione straordinaria con l'istituto dell'inconferibilità, previsto dall'art. 3 d.lgs. n. 39/2013. Si tratta, infatti, di due misure che possono astrattamente concorrere laddove il procedimento penale esiti in una pronuncia di condanna, anche non definitiva, determinando l'insorgenza di una causa di inconferibilità. Le misure in questione differiscono sia nei presupposti (avvio del procedimento penale per la rotazione e condanna per l'inconferibilità) sia nel livello di discrezionalità delle decisioni spettanti all'amministrazione. In riferimento a quest'ultimo aspetto si rappresenta che, mentre la rotazione straordinaria del dipendente indagato o imputato in un procedimento penale per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (diversi da quelli elencati dall'art. 3 l. n. 97/2001) è soltanto facoltativa, in caso di condanna per i medesimi reati – come nella vicenda sottoposta all'attenzione dell'Autorità – l'inconferibilità ha carattere di obbligatorietà e, pertanto, prevale sulla prima.

Sebbene l'amministrazione non sia vincolata a disporre la rotazione straordinaria, è indubbio che tale misura produca un rafforzamento dell'azione preventiva, consentendo interventi tempestivi e consequenzialmente più efficaci. Al fine di favorire la conoscenza delle notizie di reato ascritte al personale, con la delibera



succitata A.N.AC. ha suggerito di introdurre nei codici di comportamento *"il dovere in capo ai dipendenti interessati da procedimenti penali, di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di tali procedimenti"*. Si ritiene, quindi, opportuno che anche la Regione *...omissis...* si doti di una disposizione dello stesso tenore in modo da poter gestire al meglio fattispecie analoghe a quella in esame.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 27 luglio 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente